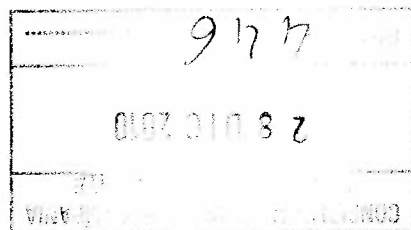




Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Decisioni amministrative consiliari



Al Presidente della III Commissione
Consiliare permanente
Al Presidente della VIII Commissione
Commissione permanente
Ai Presidenti dei Gruppi Consiliari
Al Segretario della Giunta Regionale

SEDE

Oggetto: Delibera di Giunta regionale n. 816 del 26/11/2010
Individuazione, ai sensi dell'art. 3 del regolamento n. 11/2010 "Regolamento di attuazione
della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno", dei procedimenti regionali
incompatibili con le disposizioni cogenti della c.d. "direttiva servizi".

REG. GEN. N. 114/II

Si assegna il provvedimento in oggetto a:

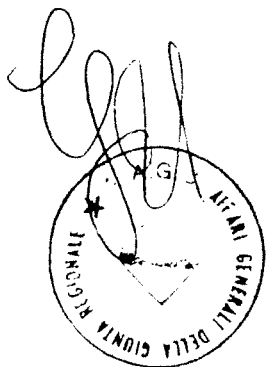
III - VIII-Commissioni Consiliari permanenti per il parere.

Ai fini di ogni valutazione sulla esecutività della sentenza, codeste Commissioni si esprimeranno
entro 30 giorni (art. 59, comma 2 del Regolamento) al fine di consentire al Consiglio l'esame entro
il termine di 60 giorni stabilito dall'art. 22 della Legge Regionale n. 1/2008

Il Dirigente del Servizio
dott. Lucio Varriale

Il Presidente
Paolo Romano

Il Segretario Generale
dott. Alfredo Amelio



Frontespizio Allegato : 53E8D042FFDC418AFB02C24E9A9F3D6B9D961148

Allegato nr. 5 : 9DB25139DFC8D8155D6ECF1359C7BEE1E10A11A2

Allegato nr. 4 : 7CA99374935550B27E93CEB138B1FFC301641922

Allegato nr. 3 : 97C20AD33DD480E540E3AFB8A3887551E56B9F60

Allegato nr. 2 : 85516DD187664409BFD021A61FBFA0F35005D580

Allegato nr. 1 : 6B0BD5194CA2FB05F01DC36810BD2323C91B538A

Documento Primario : 00B7D0F3A983A23C666609C8DA4E40B4366835D5

Estremi elettronici del documento:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Individuazione, ai sensi dell'art. 3 del regolamento n. 11/2010 "Regolamento di attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno", dei procedimenti regionali incompatibili con le disposizioni cogenti della c.d. "direttiva servizi".

Oggetto:

N°	Del	A.G.C.	Settore	Servizio
816	26/11/2010	1	4	0

Area Generale di Coordinamento:
A.G.C.1 Gabinetto Presidente Giunta Regionale

ATTIVITÀ AMM.VA
REG. GEN. N.
M

Delibera di Giunta

Giunta Regionale della Campania

Regione Campania

GIUNTA REGIONALE

ATTIVITÀ AMM.VA

REG. GEN. N. *114*

SEDUTA DEL

26/11/2010

PROCESSO VERBALE

Oggetto

Individuazione, ai sensi dell'art. 3 del regolamento n. 11/2010 "Regolamento di attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno", dei procedimenti regionali incompatibili con le disposizioni cogenti della c.d. "direttiva servizi".

PRESIDENTE

1)	Presidente	Stefano	CALDORO
2)	Vice Presidente	Giuseppe	DE MITA
3)	Assessore	Vito	AMENDOLARA
4)		Edoardo	COSENZA
5)		Gaetano	GIANCANE
6)		Anna Caterina	MIRAGLIA
7)		Severino	NAPPI
8)		Giovanni	ROMANO
9)		Ermanno	RUSSO
10)		Pasquale	SOMMESE
11)		Marcello	TAGLIAIALETA
12)		Guido	TROMBETTI
13)		Sergio	VETRELLA
	Segretario	Maria	CANCELIERI

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2010.0041675/A

Del 09/12/2010 13 04 09
Da CR A SERDA

PREMESSO

1) che la direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno (di seguito denominata *direttiva servizi*) persegue come obiettivi principali:

- a.1) la libertà di stabilimento e la libertà di prestazione di servizi;
- a.2) la promozione della qualità dei servizi;
- a.3) il rafforzamento dei diritti dei destinatari in quanto utenti di tali servizi;
- a.4) la cooperazione amministrativa effettiva tra gli Stati;

e che, per il raggiungimento di tali obiettivi, prevede disposizioni volte a semplificare il quadro normativo e amministrativo anche mediante l'eliminazione degli ostacoli giuridici allo sviluppo dei servizi.

2) che la direttiva servizi contiene un elenco di requisiti vietati (art. 14) e un elenco di requisiti da valutare in base ai criteri di non discriminazione, necessità e proporzionalità (art. 15):

3) che l'art. 9 della direttiva servizi consente di mantenere un regime di autorizzazione solo se non discriminatorio, giustificato da motivi imperativi di interesse generale e proporzionato, nel senso che l'obiettivo perseguito non può essere conseguito tramite una misura meno restrittiva;

4) che, nei casi previsti dall'art. 12 della direttiva servizi, i titoli abilitativi sono rilasciati per una durata limitata e non è consentita la procedura di rinnovo automatico, né è possibile accordare vantaggi al prestatore uscente o a persone che con tale prestatore abbiano particolari legami;

5) che il termine ultimo per il recepimento della direttiva servizi è scaduto il 28/12/2009;

6) che la direttiva servizi è stata recepita con il D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 che persegue obiettivi di crescita economica, semplificazione amministrativa, riduzione degli oneri amministrativi, nonché assicurare agli utenti un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità ai servizi sul territorio nazionale;

7) che l'art. 84 del D.Lgs. n. 59/2010 che prevede che ciascuna Regione adotti la normativa di attuazione della direttiva 2006/123/CE nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali del decreto stesso;

8) che la Regione, ai sensi del precitato D.Lgs. n. 59/2010 e dell'art. 3 della Legge Regionale 11 dicembre 2008, n. 18 "Legge comunitaria regionale", ha approvato il Regolamento n. 11/2010 al fine di adempiere tempestivamente agli obblighi comunitari ed evitare di incorrere in procedure di infrazione;

9) che l'art. 3 del Regolamento n. 11/2010 attribuisce, in particolare, alla Giunta regionale il compito di individuare "nelle materie di competenza regionale, i procedimenti previsti da leggi e regolamenti regionali incompatibili con le disposizioni cogenti di cui agli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 della direttiva 2006/123/CE nel rispetto dei principi fondamentali della normativa statale e tenuto conto dei criteri direttivi di cui agli articoli 4, 5, 6";

10) che, in virtù del primato della normativa comunitaria sull'ordinamento interno, il rispetto dei vincoli comunitari è assicurato anche dagli organi amministrativi, nell'esercizio dei poteri di autotutela mediante la disapplicazione delle disposizioni normative regionali contrastanti con puntuali norme comunitarie direttamente applicabili;

CONSIDERATO:

11) che la Regione ha partecipato a specifici coordinamenti tecnici con tutte le Regioni per affrontare, con una metodologia il più possibile omogenea, le problematiche sottese alla attuazione della direttiva servizi, in collaborazione con il Dipartimento Politiche Comunitarie;

12) che il Settore Legislativo dell'AGC 01 ha proceduto alla fase di monitoraggio, consistente in una prima ricognizione e dei procedimenti rientranti nel campo di applicazione della direttiva servizi, e che tale fase è stata svolta con l'apporto delle Aree Generali di Coordinamento interessate (AA.GG.C. 05, 11, 12, 13, 14, 15, 17 e 18) e con la collaborazione dei rappresentanti degli Sportelli Unici per le Attività Produttive;

a)	commercio (art. 2, comma 4, art. 15, comma 1 e art. 41, comma 1, legge 17 ottobre 2005, n. 17 "Disposizioni per la semplificazione del procedimento amministrativo")	AII. A
b)	artigianato (art. 3, comma 2 della L.R. 28 febbraio 1987, n. 11 "Norme per la tenuta degli Albi delle imprese artigiane e disciplina delle Commissioni provinciali e regionali per l'artigianato")	AII. B
c)	strutture turistico-ricettive (art. 1, comma 5, art. 2 e art. 6 della L.R. 10 maggio 2001, n. 5 "Disciplina dell'attività di Bed and Breakfast", art. 9 della L.R. 24 novembre 2001, n. 17 "Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere", art. 7, art. 8 e art. 14 della L.R. 26 marzo 1993, n. 13 "Disciplina dei complessi turistico-ricettivi all'aria aperta")	AII. C
d)	agenzie di viaggi e turismo (DGR 10 marzo 1999, n. 1278; DGR 23 dicembre 1998, n. 9037)	AII. D
e)	agricoltura (art. 7 della L.R. 6 novembre 2008, n. 15 "Disciplina per l'attività di agriturismo")	AII. E

PRESO ATTO

a) che in ossequio alle disposizioni di semplificazione introdotte dall'articolo 49, comma 4-bis, della legge 30 luglio 2010, n. 122, che ha riformulato interamente l'articolo 19 della legge n. 241/1990, è stata prevista la segnalazione certificata di inizio attività in luogo della autorizzazione o della dichiarazione di inizio di attività in tutti i casi in cui "il rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei requisiti e presupposti richiesti dalla legge... e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale...";

c) che, ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento n. 11/2010, il presente provvedimento è trasmesso alla Commissione consultare competente, che si esprime sui termini di cui alla L.R. 18/10/2005, n. 17 "Disposizioni per la semplificazione del procedimento amministrativo";

RITENUTO:

a) che, al fine di assicurare la tempestiva ed uniforme applicazione delle modifiche recate alla normativa regionale, le aree generali di coordinamento competenti in materia, entro 30 giorni dalla pubblicazione sul BURC del presente provvedimento, provvederanno ad emanare circolari esplicative con la nuova modulistica semplificata relativa ai procedimenti che ricadono nell'ambito di applicazione della direttiva "servizi";

c) che, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 18/2008 (Legge comunitaria regionale), la Giunta regionale si impegna ad effettuare la verifica annuale dello stato di avanzamento degli interventi regionali per l'attuazione della direttiva servizi al fine di procedere ad ulteriori disapplicazioni delle disposizioni regionali che risultino in contrasto con la direttiva servizi e con il regolamento n. 11/2010;

b) di provvedere con successivo disegno di legge ad abrogare esplicitamente le disposizioni in contrasto con la normativa comunitaria;

/ISTA la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno;

/ISTO il D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno";

/ISTA la Legge Regionale 11 dicembre 2008, n. 18 "Legge comunitaria regionale";

/ISTO il Regolamento n. 11 del 2010 di attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno;

/ISTA la Legge Regionale 17 ottobre 2005, n. 17 "Disposizioni per la semplificazione del procedimento amministrativo";

PROPRIORE e la Giunta in conformità a voto unanime

DELIBERA

per le motivazioni di cui alla premessa, che si intendono integralmente riportate:

1. di approvare gli allegati A, B, C, D ed E che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. che, per l'effetto, è disposta la disapplicazione delle parti procedurali recate dalle disposizioni regionali risultate in contrasto con gli articoli 9, 10, 11, 12, 13 e 14 della direttiva servizi e con il regolamento regionale n. 11/2010;
3. di provvedere alla verifica annuale dello stato di avanzamento degli interventi regionali per l'attuazione della direttiva servizi al fine di procedere ad ulteriori disapplicazioni delle disposizioni regionali che risultino in contrasto con la direttiva servizi e con il regolamento n. 11/2010;
4. di provvedere con successivo disegno di legge ad abrogare esplicitamente le disposizioni in contrasto con la normativa comunitaria;
5. di inviare il presente provvedimento alla Commissione consiliare competente, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del "Regolamento di attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno" (Regolamento n. 11/2010);
6. di dare mandato alle Aree Generali di Coordinamento nn. 11 e 13 di emanare, entro 30 giorni dal perfezionamento della presente delibera, circolare esplicativa in ordine agli effetti della disapplicazione sui procedimenti di propria competenza o di competenza degli enti locali sulla base di quanto previsto negli allegati A, B, C, D ed E e di predisporre la modulistica semplificata da pubblicare sul sito istituzionale della Regione;
7. di espletare che la presente delibera diverrà esecutiva in esito all'intervenuto parere della Commissione consiliare competente, ai sensi dell'art. 1 della L.R. n. 17/2005;
8. di dare mandato al Dirigente del Settore Legislativo di vigilare sulla corretta attuazione della presente delibera;
9. di trasmettere, ad intervenuta esecutività, la presente delibera al Dipartimento delle Politiche Comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per adempiere agli obblighi di cooperazione amministrativa tra gli Stati membri dell'UE e per l'implementazione del sistema IMI (*Internal Market Information*);
0. di trasmettere il presente provvedimento alle AA.GG.CC. n. 11 e 13 per gli adempimenti di competenza e al Settore Stampa Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC.

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

DELIBERAZIONE n.	816	del	26/11/2010	1	4	0
------------------	-----	-----	------------	---	---	---

OGGETTO: **Individuazione, ai sensi dell'art. 3 del regolamento n. 11/2010 "Regolamento di attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno", dei procedimenti regionali incompatibili con le disposizioni cogenti della c.d. "direttiva servizi".**

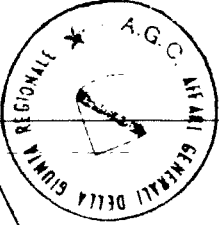
QUADRO A	CODICE	COGNOME	MATRICOLO A	REGIONE
PRESIDENTE ASSOCIATI		Presidente Caldoro Stefano		
DIRIGENTE SETTORE		Avv. Buono Mario		
IL COORDINATORE AREA		Dr. Ferrara Mauro		

VISTO IL DIRIGENTE SETTORE	COGNOME	FIRMA
ATTIVITA' ASSISTENZA GIUNTA		
DATA ADOZIONE	26/11/2010	INVIATO PER L'ESECUZIONE IN DATA
		29/11/2010

ALLE SEGUENTI AREE E SETTORI GENERALI DI COORDINAMENTO

Dichiarazione di conformità della copia cartacea

Il presente documento, ai sensi del T.U. DPR 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea dei dati custoditi in banca dati della Regione Campania.



[Signature]

Legge regionale 7 gennaio 2000, n. 1

"Direttive regionali in materia di distribuzione commerciale"

VENDITA MERCI INGOMBRANTI

Regime autorizzatorio

Il testo dell'art. 2 della L.R. 1/2000 prevede:

Classificazione delle medie e grandi strutture di vendita e dei centri commerciali.
1. Al fine di qualsivoglia valutazione connessa al rilascio delle relative autorizzazioni amministrative, le strutture commerciali di media e grande dimensione vanno classificate come segue:
...omissis...

2. Nei centri commerciali la superficie occupata dagli esercizi di vicinato non deve essere inferiore al 40% della superficie complessiva netta di vendita.
3. Le strutture commerciali di media e grande dimensione, con superficie maggiore di 1.500 mq., devono assicurare almeno un servizio igienico, ad uso della clientela, per ogni 1000 mq. di superficie di vendita, o frazione di essi superiore a 500 mq.

4. La superficie di vendita degli esercizi commerciali che trattano esclusivamente merci ingombranti delle quali il venditore non è in grado di effettuare la consegna immediata, come auto, mobili ed elettrodomestici, legnami, materiali per l'edilizia, è limitata alla dimensione massima degli esercizi di vicinato attribuendo la restante superficie a magazzino deposito o superficie espositiva. Il Comune rilascia, per dette tipologie, di esercizi, apposita **autorizzazione** nella quale è specificata la limitazione alla vendita dei prodotti indicati e potrà, inoltre, stabilire, negli strumenti comunali di intervento di cui al comma 1 dell'art. 13 della presente legge, contenuti limiti di superficie dei magazzini, depositi o superficie espositiva connessa, anche in maniera differenziata per le diverse zone di intervento comunale. Richieste di ampliamento merceologico o di superficie, oltre i limiti stabiliti dai comuni, vanno considerate come nuove aperture e trattate secondo le modalità connesse all'apertura di medie e grandi strutture di vendita.
...omissis...

Ai sensi dell'art. 19 della L. 241/1990 la "segnalazione certificata di inizio attività - SCIA", sostituisce la disciplina autorizzativa prevista dall'art. 2, comma 4, secondo periodo della L.R. n.1/2000.

MEDIE STRUTTURE DI VENDITA

Requisito vietato: contingente numerico

Il testo dell'art. 15 della L.R. 1/2000 prevede:

"Strumento comunale d'intervento per le medie strutture di vendita

1. Per le medie strutture di vendita lo strumento comunale d'intervento determina il numero, e la merceologia delle strutture di nuova realizzazione secondo la classificazione operata dalle direttive regionali.

omissis."

Al sensi dell'articolo 14, comma 1, n. 5 della Direttiva Servizi, dell'art. 11, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 59/2010 e dell'art. 4, comma 1, lett. e) del Regolamento n. 11/2010, è considerato requisito vietato il contingente numerico.

Di conseguenza, la disposizione che prevede la determinazione del numero delle medie strutture di vendita di nuova realizzazione (art. 15, comma 1, L.R. 1/2000) è in contrasto con la precitata normativa e pertanto deve essere disapplicata.

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Requisito vietato: rinnovo tacito dei posteggi

Il testo dell'art. 41 della L.R. 1/2000 prevede:

"Criteri per la concessione e la revoca dei posteggi:

- a) La concessione dei posteggi ha validità decennale e può essere tacitamente rinnovata.
- b) ...omissis..."

Al sensi dell'articolo 12, comma 2 della Direttiva Servizi e dell'art. 16, comma 4 del D.Lgs. 59/2010 qualora il numero di autorizzazioni disponibili sia "limitato per ragioni correlate alla scarsità di risorse naturali o delle capacità tecniche disponibili, le autorità competenti applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali...", "il titolo è rilasciato per una durata limitata e non può essere rinnovato automaticamente, né possono essere accordati vantaggi al prestatore uscente o ad altra persona, ancorché giustificati da particolari legami con il primo".

Di conseguenza, la disposizione che prevede il tacito rinnovo della concessione dei posteggi (art. 41, comma 1, L.R. 1/2000) è in contrasto con la precitata normativa.

Disciplina transitoria – Art. 70, comma, D.Lgs. 50/2010

Si segnala che la disapplicazione dell'art. 41 della L.R. 1/2000 è sospesa in quanto l'art. 70, comma 5 del D.Lgs. 59/2010 rinvia la disciplina del rinnovo delle concessioni dei posteggi su aree pubbliche ad un'intesa in sede di Conferenza Unificata Stato-Regioni- Autonomie locali.

Artigianato

Legge regionale 28 febbraio 1987, n. 11

"Norme per la tenuta degli Albi delle imprese artigiane e disciplina delle Commissioni provinciali e regionali per l'artigianato"

Il testo dell'art.3 della L.R. 11/87 prevede:

"Costituzione della Commissione provinciale.

La Commissione provinciale per l'artigianato, che ha sede presso la C.C.I.A.A., è costituita con Decreto del Presidente della Giunta regionale, dura in carica 5 anni ed è formata da:

- 1) 15 membri nelle province con un numero di imprese artigiane fino a 20.000;
- 2) 18 membri nelle province con numero di imprese artigiane superiore a 20.000.

Essa è composta:

- a) per 2/3 da titolari di aziende artigiane iscritte all'Albo da almeno tre anni ed eletti col sistema proporzionale su base di lista presentata a livello provinciale secondo le modalità previste dai successivi articoli della presente legge;

- b) da un rappresentante delle Organizzazioni sindacali più rappresentative dei lavoratori dipendenti;

- c) dal Direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro o suo delegato;

- d) dal Direttore dell'Ufficio provinciale dell'Istituto nazionale previdenza sociale o suo delegato;

- e) da due o tre esperti in materia di artigianato, a seconda della composizione di cui ai punti 1) e 2) del primo comma del presente articolo, designati dall'Assessore al ramo.

... ommissis..."

Requisiti vietati:

Ai sensi dell'art.14 della Direttiva Servizi, dell'art. 18 del D.Lgs. 59/2010 e dell'art.6, comma 2 del Regolamento n.11/2010 è requisito vietato:

".....il coinvolgimento diretto o indiretto di operatori concorrenti, anche in seno agli organi consultivi, ai fini del rilascio di autorizzazioni o ai fini dell'adozione di altre decisioni delle autorità competenti....."

Di conseguenza, la disposizione che prevede la partecipazione dei titolari di aziende artigiane nelle commissioni provinciali per l'artigianato, aventi il compito di deliberare l'iscrizione, modificazioni e cancellazioni delle imprese artigiane dall'albo provinciale, è in contrasto con la precitata normativa e pertanto deve essere disapplicata.

Strutture turistico-ricettive

Legge regionale 10 maggio 2001, n. 5

"Disciplina delle attività di Bed and Breakfast"

Regime autorizzatorio:

La L.R. n.5/2001 prevede all'art.2:

"Accertamento dei requisiti

1. L'attività di cui all'art. 1 può essere intrapresa previa domanda, presentata almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività, da inviare al Comune per richiedere l'autorizzazione dell'inizio dell'attività e da cui risulta:

- le generalità complete dell'interessato e l'ubicazione dell'immobile;
- la planimetria dell'immobile con l'indicazione dell'uso cui sono destinati i vari locali, firmata da un tecnico iscritto all'albo e accompagnata dal certificato di abitabilità o da autodichiarazione sostitutiva;
- certificazione sullo stato di famiglia e sulla residenza, nonché autodichiarazione dell'interessato che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e indicate nell'allegato 1 al D.Lgs. 8 agosto 1994, n. 490;
- Il Comune provvede, entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, ad effettuare apposito sopralluogo ai fini della conferma dell'idoneità all'esercizio dell'attività, tenendo conto che:
 - sussistono i requisiti soggettivi del titolare e degli eventuali rappresentanti, previsti dagli articoli 11 e 12 del T.U.L.P.S. approvato con R.D.L. 18 giugno 1931, n. 773;
 - sussistono i requisiti igienico-sanitari, antinfortunistici ed antincendio previsti dalle norme vigenti.

e all'art. 6:

"Obblighi amministrativi per lo svolgimento delle attività

1. È fatto obbligo ai titolari dell'attività di cui all'articolo 1 di esporre, nei locali adibiti all'esercizio "Bed and Breakfast", in luogo ben visibile, l'autorizzazione di inizio dell'attività e la tabella indicante le tariffe praticate.

L'apertura, il trasferimento e le modifiche concernenti le strutture turistico-ricettive sono soggetti, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n. 59/2010, al regime abilitativo di cui all'art. 19 della L. n. 241/1990, che, nel testo introdotto dall'art. 49 del D.L. n. 78/2010 convertito nella L. n. 122/2010, prevede la "segnalazione certificata di inizio attività - Scia", la quale, di conseguenza, sostituisce la disciplina autorizzativa prevista dagli artt. 2 e 6 della L.R. n.5/2001.

L'espressione "segnalazione certificata di inizio attività" sostituisce altresì quella di "autorizzazione", ovunque ricorra, anche come parte di un'espressione più ampia.

Requisiti vietati: obbligo di residenza e stabile domicilio

Il testo dell'art.1 della L.R. 5/2001 prevede:

"Definizione e caratteristiche.

1. Costituisce attività ricettiva di "Bed and Breakfast" l'offerta di alloggio e prima colazione esercitata, con carattere saltuario e non professionale, da un nucleo familiare che, ad integrazione del proprio reddito, utilizza parte della propria abitazione, fino ad un massimo di tre camere e per un massimo di sei ospiti.

2. L'attività di cui al comma 1 deve assicurare i seguenti servizi minimi:

a) fino a due ospiti un servizio bagno anche coincidente con quello dell'abitazione, oltre i due ospiti un ulteriore servizio bagno;

b) requisiti dimensionali minimi per camera, come segue

- 9,00 mq per un posto letto,

- 12,00 mq per due posti letto;

- 18,00 mq per tre posti letto;

- 24,00 mq per quattro posti letto;

c) pulizia quotidiana dei locali;

d) cambio della biancheria, compresa quella da bagno, due volte a settimana o a cambio del cliente;

e) fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda, riscaldamento;

f) cibi e bevande confezionate per la prima colazione;

3. I locali destinati all'attività di "Bed and Breakfast" devono possedere le caratteristiche strutturali ed igienico-edilizie, previste per i locali di abitazione dal regolamento igienico-edilizio comunale, nonché l'adeguamento alle normative di sicurezza vigente;

4. Il soggiorno massimo consentito non può superare i trenta giorni consecutivi.

5. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 non costituisce cambio di destinazione d'uso dell'immobile e comporta, per i proprietari o i possessori dell'abitazione, l'obbligo di residenza e stabile domicilio nella stessa.

Ai sensi dell'art.14 della Direttiva Servizi, dell'art.11 del D.Lgs. n. 59/2010 e dell'art. 4 del Regolamento n. 11/2010 è requisito vietato l'obbligo congiunto di residenza e di stabile domicilio previsto all'art.1 comma 5 della L.R. n. 5/2001.

Di conseguenza, l'esercizio dell'attività ricettiva di bed and breakfast comporta, per i proprietari o possessori dell'abitazione, l'obbligo di residenza o di abituale dimora.

Legge regionale 24 novembre 2001, n. 17

"Disciplina delle strutture ricettive extraalberghiere"

Regime autorizzatorio:

La L.R. n. 17/2001 disciplina all'art. 9 ("Adempimenti amministrativi") il regime autorizzatorio per le strutture ricettive extraalberghiere di cui all'art.1 (esercizi di affittacamere, case e appartamenti per vacanze, case per ferie, ostelli per la gioventù, attività ricettive in residenze rurali, rifugi di montagna, case religiose di ospitalità).

L'apertura, il trasferimento e le modifiche concernenti le strutture turistico-ricettive sono soggetti, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n. 59/2010, al regime abilitativo di cui all'art. 19 della L. n. 241/1990, che, nel testo introdotto dall'art. 49 del D.L. n. 78/2010 convertito nella L. n. 122/2010, prevede la "segnalazione certificata di inizio attività - SCIA", la quale, di conseguenza, sostituisce la disciplina autorizzativa prevista dall' art. 9 della L.R. n. 17/2001.

L'espressione "segnalazione certificata di inizio attività" sostituisce quella di "autorizzazione", ovunque e ricorra, anche come parte di un'espressione più ampia.

Legge regionale 26 marzo 1993, n. 13
"Disciplina dei complessi turistico-ricettivi all'aria aperta".

Regime autorizzatorio:

La L.R. n. 13/1993 disciplina agli artt. 7 ("Autorizzazione all'esercizio"), 8 ("Contenuto dell'autorizzazione all'esercizio e rinnovo") e 14 ("Altre strutture ricettive all'aria aperta") il regime autorizzatorio per le aziende ricettive all'aria aperta.

L'apertura, il trasferimento e le modifiche concernenti le strutture turistico-ricettive sono soggetti, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n. 59/2010, al regime abilitativo di cui all'art. 19 della L. n. 241/1990, che, nel testo introdotto dall'art. 49 del D.L. n. 78/2010 convertito nella L. n. 122/2010, prevede la "segnalazione certificata di inizio attività - SCIA", la quale, di conseguenza, sostituisce la disciplina autorizzativa prevista dagli artt. 7, 8 e 14 della L.R. n. 13/1993.

L'espressione "segnalazione certificata di inizio attività" sostituisce quella di "autorizzazione", ovunque ricorra, anche come parte di un'espressione più ampia.



Agenzie di viaggi e turismo

Regime autorizzatorio: apertura di agenzie di viaggi e turismo

La Regione Campania non ha emanato una propria normativa in materia di agenzie di viaggio e turismo. Il regime amministrativo dell'apertura e dell'esercizio delle agenzie di viaggio, in attuazione della normativa nazionale (Legge n. 217/1983 e Legge n. 135/2001) è disciplinato dalla delibera di Giunta regionale n. 1278 del 30/03/1999, ai sensi della quale l'apertura delle agenzie di viaggio è soggetta ad autorizzazione. Considerato che si tratta di attività rientrante nell'ambito di applicazione della direttiva servizi, il regime autorizzatorio, ai sensi del combinato disposto dell'art. 9 della Direttiva Servizi, dell'art. 14 del D.Lgs. 59/2010 e dell'art. 19 L. 241/1990, è sostituito dalla **"segnalazione certificata di inizio attività"** (Scia).

Agricoltura

Legge regionale 6 novembre 2008, n. 15
"Disciplina per l'attività di agriturismo"

Regime autorizzatorio:

La L.R. n. 15/2008 prevede all' art. 7 ("Esercizio dell'attività agrituristica") la dichiarazione di inizio attività (DIA differita) per coloro che intendono esercitare l'attività di agriturismo.

"Art.7

Esercizio dell'attività agrituristica.

1. Gli imprenditori agricoli che intendono esercitare l'attività di agriturismo presentano al Comune in cui ha sede la struttura agrituristica la dichiarazione di inizio attività, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, alla quale sono allegati:

... omisss..."

Ai sensi dell' art. 19 della L. 241/1990 la "segnalazione certificata di inizio attività - SCIA" sostituisce la DIA prevista dall'art. 7 della L.R. n.15/2008.
L'espressione "segnalazione certificata di inizio attività" sostituisce quella di "dichiarazione di inizio attività", ovunque ricorra, anche come parte di un'espressione più ampia.